

COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Certificazione dell'Organo di Revisione ex artt. 40 e 40 bis comma 1 D.Lgs 165/2001 sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il Personale non dirigente - contrattazione decentrata integrativa – anno 2023

Il Revisore dei conti del Comune di Settimo Vittone, nominato per il periodo 1/4/2021-31/3/2024, con deliberazione consiliare n. 7 del 30/3/2021;

Premesso:

-che in data 25/10/2023 ha ricevuto la determinazione n. 46 del 6/6/2023 a firma del Responsabile del Servizio amministrativo, dott.ssa Giulia Verdura, avente ad oggetto "Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023";

-che l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate;

-che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in: a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro; b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

-che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";

-che inoltre, l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

-che l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

-che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;



-che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa a "Bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale";
- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Risorse aggiuntive variabili al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per la destinazione delle stesse nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa – anno 2023, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili;

Preso atto:

-che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

-che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

-che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

-che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

-che, in base a quanto disposto dall'art. 79 comma c, CCNL 16/11/2022, "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.

75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

-che il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2023 è determinato come da Determinazione n. 46 del 6/6/2023 a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo avente ad oggetto “Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2023”;

Analizzata

la Determinazione n. 46 del 6/6/2023 dalla quale emerge un fondo complessivo, a seguito della decurtazione di cui all’art. 23 del DLgs 75/2017, per un importo pari ad euro 16.793,00.

Verificato che

- la somma totale risulta stanziata come segue:

per € 7.121,35: Cap. 1019/99 nella missione contraddistinta dal codice 01.11.1 del Bilancio dell’esercizio in corso - FONDO RISORSE DECENTRATE - COMPETENZE LORDE;

per € 9.671,65 ai seguenti capitoli:

- 1081/99- STIPENDI AL PERSONALE (TECNICO);

- 1021/2- STIPENDI AL PERSONALE (ANAGRAFE);

- 1050/99- STIPENDI AL PERSONALE (TRIBUTI);

- 1364/99 -STIPENDIO AUTISTA SCUOLA/CANTONIERE;

- 1021/1- STIPENDI AL PERSONALE (RAGIONERIA);

- 1363/99- COMPETENZE PERSONALE DI SEGRETERIA.

- dalle risorse contrattabili vanno sottratti i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d’anno per un importo pari ad € 9.671,65;

Preso atto che

sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Considerato che

l’Organo di Revisione ha provveduto a verificare l’esistenza in Bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale;

Verificati

gli aspetti finanziari connessi alla costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e la loro compatibilità con gli strumenti finanziari dell’Ente;

Visto

il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Servizio finanziario;

ATTESTA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente per l'anno 2023, così come valorizzati nella documentazione fornita di cui alla Determinazione n. 46 del 6/6/2023 e relativi allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023.

Vercelli, 25/10/2023

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



marco Ricciardello